



Amt für Justizvollzug Graubünden  
Uffizi per l'execuziun giudiziala dal Grischun  
Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni

---

# **Regolamento interno**

**Penitenziario Sennhof**

---

## INDICE

	pagina
<b>I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI</b> .....	<b>5</b>
<b>II. ORGANIZZAZIONE</b> .....	<b>5</b>
Art. 1 In generale.....	5
Art. 2 Penitenziario Sennhof.....	5
Art. 3 Campo d'applicazione.....	6
Art. 4 Direzione del penitenziario.....	6
Art. 5 Servizi specializzati.....	6
<b>III. PROCEDURA D'ENTRATA</b> .....	<b>7</b>
Art. 6 Condizioni di ammissione.....	7
Art. 7 Rilevamento dei dati e controllo degli effetti personali.....	7
Art. 8 Conto libero e conto vincolato.....	7
Art. 9 Possesso di denaro.....	8
Art. 10 Rifiuto e vendita di oggetti.....	8
Art. 11 Indumenti.....	8
Art. 12 Informazioni all'entrata.....	9
Art. 13 Collocamento/Cella.....	9
Art. 14 Piano d'esecuzione.....	9
Art. 15 Rapporto d'esecuzione.....	9
<b>IV. DOVERI E DIRITTI</b> .....	<b>10</b>
Art. 16 Doveri del detenuto.....	10
Art. 17 Colloquio personale.....	10
Art. 18 Reclami.....	10
Art. 19 Diritto di voto e di elezione.....	10
<b>V. VITA QUOTIDIANA NEL PENITENZIARIO</b> .....	<b>11</b>
Art. 20 Programma delle giornate.....	11
Art. 21 Pasti.....	11
Art. 22 Allestimento, pulizia e controllo della cella.....	11
Art. 23 Apparecchi elettrici ed elettronici.....	11
1. <i>In generale</i> .....	11
Art. 24 2. <i>Limitazioni</i> .....	12
<b>VI. LAVORO</b> .....	<b>12</b>
Art. 25 Obbligo al lavoro.....	12
Art. 26 Orari di lavoro.....	12
Art. 27 Obbligo di diligenza.....	13
Art. 28 Tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica.....	13
Art. 29 Retribuzione.....	13
Art. 30 Impiego della retribuzione.....	13
<b>VII. FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO</b> .....	<b>14</b>
Art. 31 Formazione e perfezionamento professionali.....	14
Art. 32 Tempo libero.....	14
Art. 33 Biblioteca.....	14

<b>VIII. ASSISTENZA SANITARIA</b> .....	<b>14</b>
Art. 34 Promozione della salute.....	14
Art. 35 Igiene del corpo.....	14
Art. 36 Assistenza medica.....	15
Art. 37 Ricovero in ospedale e in clinica.....	15
Art. 38 Dentista.....	15
Art. 39 Obbligo di notifica in caso di infortunio e malattia.....	15
Art. 40 Atti.....	16
<b>IX. TRATTAMENTO AMBULATORIALE DURANTE L'ESECUZIONE</b> .....	<b>16</b>
Art. 41 Contratto terapeutico.....	16
Art. 42 Rapporto.....	16
Art. 43 Spese di trattamento.....	16
<b>X. ASSISTENZA SPIRITUALE E ALTRE ORGANIZZAZIONI D'ASSISTENZA</b> .....	<b>17</b>
Art. 44 Assistenza spirituale.....	17
Art. 45 Servizio sociale e di assistenza.....	17
<b>XI. INTERIORIZZAZIONE DEL REATO E RIPARAZIONE DEI TORTI</b> .....	<b>17</b>
Art. 46 Mezzi.....	16
<b>XII. DIVIETI GENERALI</b> .....	<b>17</b>
Art. 47 Violenza.....	17
Art. 48 Negozi giuridici.....	18
Art. 49 Telefoni cellulari, sistemi informatici, ricetrasmittenti.....	18
Art. 50 Pornografia / rappresentazioni di violenza.....	18
Art. 51 Alcol e droghe.....	18
Art. 52 Fumo.....	18
Art. 53 Medicamenti.....	18
Art. 54 Contrabbando.....	18
<b>XIII. CONTROLLI E MISURE DISCIPLINARI</b> .....	<b>19</b>
Art. 55 Controlli.....	19
Art. 56 Regime disciplinare.....	19
<b>XIV. CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO</b> .....	<b>19</b>
Art. 57 In generale.....	19
Art. 58 Lettere.....	19
Art. 59 Telefono.....	20
Art. 60 Acquisti.....	20
Art. 61 Regali e pacchi.....	20
Art. 62 Giornali, riviste.....	20
Art. 63 Visite.....	21
Art. 64 Uscite e congedi.....	21
1. In generale.....	21

Art. 65	2.	<i>Uscita</i>	22
Art. 66	3.	<i>Congedo specifico</i>	22
Art. 67	4.	<i>Congedo relazionale</i>	22
Art. 68	5.	<i>Foglio di congedo</i>	22
<b>XV. LIBERAZIONE</b>			<b>22</b>
Art. 69		Liberazione condizionale	22
Art. 70		Documento attestante l'avvenuta esecuzione	23
<b>XVI. ENTRATA IN VIGORE</b>			<b>23</b>
Art. 71		Entrata in vigore	23

In virtù dell'art. 9 cpv. 2 del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure (CSC 350.400) e in virtù dell'art. 75 segg. dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (CSC 350.510) viene emanato il seguente regolamento interno per il penitenziario Sennhof:

## I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

All'inizio dell'espiazione della pena nel Penitenziario Sennhof, Lei si trova in una situazione inconsueta. La permanenza in un penitenziario significa vivere in una comunità stretta. Questo richiede integrazione, rispetto reciproco e disciplina. Il regolamento interno stabilisce le linee guida e intende contribuire a organizzare in modo positivo la Sua vita dopo la liberazione.

## II. ORGANIZZAZIONE

### **In generale**

#### **Art. 1**

Il Penitenziario Sennhof fa parte dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni e sottostà al direttore del penitenziario. È un penitenziario del Concordato dei Cantoni della Svizzera orientale sull'esecuzione delle pene e delle misure.

### **Penitenziario Sennhof**

#### **Art. 2**

Il Penitenziario Sennhof viene gestito come penitenziario chiuso e comprende sezioni proprie per:

- a) l'esecuzione di pene detentive inflitte ad adulti e minori;
- b) l'esecuzione di pene detentive in forma di semiprigionia e di esecuzione per giorni;
- c) il fermo di polizia, il carcere preventivo e di sicurezza, nonché la carcerazione in vista d'estradizione;
- d) la detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri.

Vengono ammessi in particolare:

- a) persone collocate per l'esecuzione di una pena detentiva;
- b) condannati all'esecuzione di misure penali / misure di protezione, fino a quando non vi è la possibilità di un collocamento in un'istituzione adeguata da parte dell'autorità d'esecuzione competente;
- c) persone in carcerazione preliminare, in vista del rinvio forzato e cautelativa;

**Campo d'applicazione****Art. 3**

Il presente regolamento interno è valido per i detenuti in regime chiuso del Penitenziario Sennhof. Se non esistono regolamentazioni divergenti, vale anche per le altre sezioni di esecuzione.

Per la carcerazione preventiva, di sicurezza e in vista d'extradizione trovano applicazione l'art. 108 segg. dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (CSC 350.510).

Esistono regolamenti interni speciali per la semiprigionia e per la detenzione amministrativa in materia di diritto degli stranieri.

**Direzione del penitenziario****Art. 4**

Il direttore del penitenziario

- a) dirige il penitenziario e lo rappresenta verso l'esterno;
- b) è responsabile per una gestione conforme ai diritti fondamentali, efficiente ed economica e a questo scopo adotta le disposizioni necessarie;
- c) emana direttive interne al penitenziario, in particolare sull'impiego delle finanze, sul regolamento sugli indumenti e sulla biancheria, sugli orari di lavoro, dei pasti e sul tempo libero, sull'ordine in cella, sull'uso di apparecchi elettrici ed elettronici e sulle attività ricreative. Le direttive necessitano dell'approvazione del capoufficio.

Il penitenziario si articola nei settori assistenza, servizio di esecuzione e di sicurezza, amministrazione, economato e servizio sociale, nonché artigianato e tecnica. I capisettore sostengono il direttore del penitenziario nella direzione dello stesso e formano con lui la direzione del penitenziario.

**Servizi specializzati****Art. 5**

Il medico del penitenziario, il Servizio medico-legale dei Grigioni, il Servizio sociale e l'assistenza spirituale offrono assistenza e consulenza ai detenuti.

### III. PROCEDURA D'ENTRATA

#### Condizioni di ammissione

#### Art. 6

Per l'ammissione nel penitenziario è necessario un incarico d'esecuzione, una decisione di collocamento, una decisione d'arresto, un protocollo di fermo o di arresto scritto dell'autorità competente.

#### Rilevamento dei dati e Controllo degli effetti personali

#### Art. 7

All'entrata si verifica l'identità della persona collocata, si registrano i dati personali e si fotografa il detenuto. Tutti gli effetti personali dei detenuti vengono controllati. I detenuti sono sottoposti a un esame corporale.

Vanno consegnati tutti gli effetti personali, il denaro in contanti e i documenti di legittimazione, segnatamente passaporti, carte d'identità, libretti per stranieri e licenze di condurre. Ai detenuti si devono lasciare gli oggetti che per loro hanno un grande valore affettivo o che servono loro per il tempo libero o la formazione, per quanto ciò sia conciliabile con le esigenze di ordine e sicurezza nel penitenziario e non sia in contraddizione con l'obiettivo dell'esecuzione.

Viene steso un elenco degli effetti personali, che informa anche sugli oggetti che il detenuto deve consegnare e su quelli che può conservare. A conferma della sua completezza ed esattezza, l'elenco viene firmato dal detenuto e da un collaboratore responsabile dell'esecuzione. Se il detenuto rifiuta di firmare, in sua vece deve firmare un secondo collaboratore responsabile dell'esecuzione. Il penitenziario non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati ai detenuti.

#### Conto libero e conto vincolato

#### Art. 8

Al momento dell'entrata per ogni detenuto vengono aperti un conto vincolato e un conto libero.

Secondo gli accordi presi con gli organi assistenziali competenti o su decisione dell'autorità collocante, all'atto della liberazione il credito del conto vincolato viene pagato in contanti o versato su un conto. Se sul conto vincolato è disponibile l'importo minimo stabilito nelle direttive concordatarie, in casi particolari la direzione del penitenziario può autorizzare prelevamenti dal conto vincolato già durante il periodo di detenzione, in particolare a sostegno della famiglia, per particolari formazioni e perfezionamenti, per prestazioni a favore di danneggiati o per il pagamento di debiti (p. es. spese per procedure amministrative e giudiziarie), per acquisti di effetti personali necessari o per cure dentarie. Per i detenuti che dopo l'esecuzione della pena devono lasciare la Svizzera viene trattenuta una quota adeguata per coprire interamente o in parte le spese del rimpatrio.

Il conto libero serve in particolare al finanziamento di prestazioni di riparazione secondo il piano d'esecuzione, per spese di porto e l'uso di telefono, televisori e PC, per partecipazioni alle spese, per l'acquisto di articoli di consumo e di generi voluttuari secondo la lista degli ac-

quisti del penitenziario, nonché per il finanziamento di uscite e congedi.

Ulteriori disposizioni sono disciplinate nella direttiva sull'utilizzo delle finanze.

## **Possesso di denaro**

### **Art. 9**

Il possesso di denaro in contanti non è permesso. Il denaro in contanti di cui il detenuto dispone all'entrata viene accreditato proporzionalmente sul conto vincolato e sul conto libero. Il denaro versato o consegnato dai visitatori viene accreditato al conto libero fino a un massimo di CHF 50.-- al mese, il rimanente viene versato sul conto vincolato.

## **Rifiuto e vendita di oggetti**

### **Art. 10**

Bagaglio eccessivamente ingombrante oppure oggetti la cui custodia causa un onere particolare possono essere rifiutati o depositati a spese del detenuto. Se non è possibile rifiutare o depositare gli oggetti, questi possono essere venduti e il ricavato viene versato a favore del detenuto. Oggetti non vendibili vengono distrutti senza indennizzo alcuno.

Dopo deduzione delle spese accumulate, il credito e gli effetti personali di un detenuto deceduto spettano ai suoi eredi.

Se entro due anni un detenuto evaso non ritorna più nel penitenziario o non può più essere catturato, i suoi effetti personali ed eventuali crediti (ad esempio dalla retribuzione per il lavoro prestato), vengono consegnati ai parenti prossimi, per quanto non debbano essere usati per coprire il danno cagionato. Se non è noto alcun familiare, ne dispone la direzione dell'Ufficio; gli importi in contanti vanno attribuiti al fondo detenuti.

## **Indumenti**

### **Art. 11**

Durante la permanenza nel penitenziario i detenuti devono di norma indossare gli indumenti e le scarpe del penitenziario. Una direttiva separata disciplina la possibilità di indossare gli indumenti e le scarpe personali.

Le persone in detenzione preventiva possono indossare biancheria intima e capi d'abbigliamento propri. Sono responsabili per la pulizia, la sistemazione e il cambio regolare dei propri indumenti.

Ulteriori disposizioni sono disciplinate nella direttiva sul regolamento sugli indumenti e sulla biancheria.

## **Informazioni all'entrata**

### **Art. 12**

Le autorità competenti del penitenziario (Servizio sociale, Direzione dell'esecuzione) svolgono con il detenuto un colloquio d'entrata. Il detenuto spiega la sua situazione personale e avanza richieste. Il detenuto viene informato su diritti e doveri, sulla situazione di esecuzione attuale, sulle condizioni quadro fissate dall'autorità collocante e sul modo di procedere per l'elaborazione del piano d'esecuzione e viene interrogato tramite un questionario sullo stato di salute attuale e su eventuali necessità di assistenza medica. Vengono messi a disposizione il regolamento interno, le direttive e i promemoria.

Di regola la visita medica iniziale ha luogo, a seconda dell'urgenza medica, entro una settimana dall'entrata.

## **Collocamento/Cella**

### **Art. 13**

Di norma, agli uomini viene assegnata una cella singola per tutta la durata della permanenza nel penitenziario. In via eccezionale, possono anche essere collocati in una cella doppia. Le detenute, i giovani e i detenuti in carcere preventivo vengono collocati in celle doppie. Oltre a seguire le attività offerte, come le libere uscite nei corridoi e in cortile, i detenuti trascorrono il loro periodo di riposo e il tempo libero nelle celle. Il lavoro viene svolto negli appositi locali e nelle officine del penitenziario. In casi speciali può venir assegnato un lavoro in cella.

## **Piano d'esecuzione**

### **Art. 14**

Di regola, entro quattro settimane dall'entrata, con il detenuto viene allestito un primo piano d'esecuzione su modulo standardizzato, secondo le direttive dell'autorità collocante.

Il Servizio sociale elabora con il detenuto il piano d'esecuzione, che stabilisce gli obiettivi dell'esecuzione e contiene indicazioni sul collocamento, sull'occupazione lavorativa interna, sulle misure di formazione e perfezionamento professionale, sulle misure particolari di assistenza o sul bisogno di terapia, sulla riparazione dei torti, sui contatti con il mondo esterno e sulla preparazione alla liberazione. Viene esaminato e aggiornato all'occorrenza, ma almeno una volta all'anno.

L'autorità collocante viene informata sul piano d'esecuzione e, su sua richiesta, partecipa all'elaborazione.

Il piano d'esecuzione va approvato dalla direzione del penitenziario, quello di autori condannati per figure di reato conformemente all'elenco (art. 64 cpv. 1 CP) va approvato anche dall'autorità collocante.

## **Rapporto d'esecuzione**

### **Art. 15**

Per domande di allentamenti importanti del regime di esecuzione, come ad esempio uscite, congedi, liberazione condizionale, nonché in caso di eventi particolari e trasferimento in un'altra istituzione d'esecuzione, viene redatto un rapporto d'esecuzione sul detenuto per l'autorità collocante.

Il rapporto informa sul comportamento durante l'esecuzione, sull'osservanza degli accordi e sulle cognizioni relative alle strutture sociali, per quanto siano importanti per la reintegrazione. Fa riferimento ai temi definiti nel piano d'esecuzione, agli obiettivi e agli accordi e de-

scrive l'evoluzione del detenuto, con particolare riferimento a cambiamenti nel comportamento rilevante per il delitto.

L'autorità collocante viene informata immediatamente in caso di avvenimenti straordinari.

#### IV. DOVERI E DIRITTI

##### **Doveri del detenuto**

##### **Art. 16**

I detenuti devono rispettare le prescrizioni concernenti l'esecuzione e dare seguito agli ordini del personale responsabile dell'esecuzione. Devono astenersi da qualsiasi azione che comprometta lo svolgimento ordinato dell'esecuzione e il mantenimento della sicurezza e dell'ordine nel penitenziario.

Il detenuto è tenuto a collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi d'esecuzione. Non può abbandonare senza permesso un settore assegnatogli.

##### **Colloquio personale**

##### **Art. 17**

I detenuti possono annunciarsi per iscritto, indicando il motivo, per un colloquio personale con il direttore del penitenziario o con il caposettore.

Le domande per il cambiamento del posto di lavoro vanno discusse prima con il responsabile delle aziende e successivamente con il caposettore responsabile.

##### **Reclami**

##### **Art. 18**

Le controversie tra i detenuti o i reclami contro il personale vanno risolti con un colloquio personale. Se non porta frutti, può essere presentato un reclamo al direttore del penitenziario.

Le decisioni del direttore del penitenziario possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo al capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria, entro dieci giorni dalla comunicazione.

##### **Diritto di voto e di elezione**

##### **Art. 19**

Nel quadro della legislazione esiste la possibilità di partecipare a votazioni ed elezioni per corrispondenza oppure recandosi alle urne durante l'uscita autorizzata o il congedo. Il detenuto deve richiedere autonomamente il materiale di voto.

## V. VITA QUOTIDIANA NEL PENITENZIARIO

### **Programma delle giornate**

#### **Art. 20**

Nei giorni lavorativi i detenuti vengono svegliati alle 6.00 e in seguito ricevono la colazione. Le celle vanno riordinate entro l'inizio del lavoro.

Per il resto la direzione del penitenziario fissa il programma delle giornate in una direttiva e può adottare disposizioni divergenti, se sono necessarie per una regolare attività del penitenziario.

Possono partecipare alla libera uscita nei corridoi e in cortile solo i detenuti integrati nel processo lavorativo. La direzione del penitenziario può autorizzare eccezioni.

Tutti i collocati hanno il diritto di trattenersi ogni giorno all'aperto per almeno un'ora.

### **Pasti**

#### **Art. 21**

Vengono serviti quotidianamente tre pasti principali e durante le pause di lavoro ufficiali una bevanda.

Su prescrizione medica o per motivi di appartenenza religiosa si concede una dieta o cibo particolare per quanto consentito dalla situazione nel penitenziario.

### **Allestimento, pulizia e controllo della cella**

#### **Art. 22**

L'inventario della cella è standardizzato. All'entrata in cella viene stilato un verbale di consegna.

Il detenuto può dotare adeguatamente la cella di oggetti personali. La cella deve essere arredata in modo chiaro e ordinato e va mantenuta pulita. Rappresentazioni od oggetti che offendono la moralità o il buon costume saranno tolti. Il personale del penitenziario può perquisire in ogni momento la cella.

La direzione del penitenziario emana una direttiva per l'ordine in cella.

### **Apparecchi elettrici ed elettronici**

#### **Art. 23**

#### **1. In generale**

Il penitenziario mette a disposizione apparecchi televisivi nelle celle, dietro pagamento di un canone di noleggio. È vietato il possesso di apparecchi per la riproduzione video e dei rispettivi supporti dati.

Pure dietro pagamento di una tassa, è possibile il prestito di computer (hardware e software). Non sono consentiti computer privati. Le tasse vengono addebitate al conto libero.

Il volume di tutti gli apparecchi va mantenuto basso.

Il penitenziario fissa in una direttiva il numero, il tipo e l'uso degli apparecchi elettrici ed elettronici e dei supporti dati.

## **2. Limitazioni**

### **Art. 24**

Il penitenziario può limitare l'uso di apparecchi elettrici ed elettronici per ragioni d'esercizio.

Non è permesso:

- a) acquistare, possedere, utilizzare e cedere a terzi apparecchi e supporti dati:
  - che servono al collegamento con altri apparecchi elettronici o con il mondo esterno;
  - il cui contenuto non è conforme alle prescrizioni legali;
  - che pregiudicano la sicurezza e l'ordine nel penitenziario;
  - che consentono registrazioni video e audio;
- b) apportare modifiche agli impianti e agli apparecchi del penitenziario.

In caso di infrazioni la direzione del penitenziario può ritirare gli apparecchi elettrici ed elettronici.

## **VI. LAVORO**

### **Obbligo al lavoro**

#### **Art. 25**

I detenuti sono tenuti a svolgere il lavoro che è stato loro assegnato (art. 81 CP).

Il lavoro viene assegnato tenendo conto delle capacità, della formazione e delle inclinazioni del detenuto, nonché delle esigenze delle singole aziende.

Il detenuto non può abbandonare il posto di lavoro senza l'autorizzazione del superiore. Le domande di dispensa dal lavoro vanno inoltrate al superiore. L'inabilità lavorativa va accertata dal medico del penitenziario.

### **Orari di lavoro**

#### **Art. 26**

Gli orari di lavoro sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.35 e dalle ore 13.15 alle 17.05.

La direzione del penitenziario può adeguare gli orari di lavoro alle esigenze delle aziende e delle sezioni.

## **Obbligo di diligenza**

### **Art. 27**

I detenuti sono tenuti a trattare con cura i macchinari, gli apparecchi, i materiali e le infrastrutture loro affidati e a prendersi cura dell'equipaggiamento personale.

Essi devono rispondere dei danni colposi.

In caso di sospetto di danno intenzionale, il caposettore può chiedere sanzioni disciplinari e avviare un'azione penale.

## **Tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica**

### **Art. 28**

Se sono dati la motivazione, i presupposti e le possibilità d'impiego, si esamina e se possibile si offre la possibilità di svolgere tirocini e tirocini con certificato di formazione pratica.

## **Retribuzione**

### **Art. 29**

La retribuzione dei detenuti si conforma alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. La retribuzione dipende dalle esigenze del posto di lavoro, dal comportamento, dall'impegno, dalla disciplina e dalla prestazione lavorativa in rapporto alla capacità di prestazione del detenuto. I capisettore stabiliscono l'ammontare della retribuzione sulla base delle valutazioni mensili dei superiori diretti.

Durante uscite e congedi, in caso di rifiuto del lavoro e durante l'esecuzione dell'arresto nonché in caso di inabilità al lavoro cagionata intenzionalmente o rimanendo in camera la retribuzione non viene versata. In caso di inabilità al lavoro dovuta a malattia o infortunio e per disoccupazione senza colpa viene versato un indennizzo di base minimo secondo le direttive in materia della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene.

## **Impiego della retribuzione**

### **Art. 30**

L'impiego della retribuzione si conforma alle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene. La retribuzione viene ripartita proporzionalmente tra il conto libero e il conto vincolato. Le proporzioni vanno disciplinate con delle direttive. Il conto vincolato e il conto libero vengono gestiti dal penitenziario. I detenuti ricevono periodicamente un estratto conto.

## VII. FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO

### **Formazione e Perfezionamento professionale**

#### **Art. 31**

Il detenuto può partecipare a corsi interni. Oltre a ciò, nel piano d'esecuzione può anche essere prevista la partecipazione a corsi per corrispondenza.

Per quanto possibile, a seconda dell'idoneità, della formazione preliminare e dell'impegno personale il detenuto viene sostenuto professionalmente.

Il finanziamento deve essere disciplinato nel piano d'esecuzione.

### **Tempo libero**

#### **Art. 32**

Il penitenziario organizza il programma del tempo libero, che può offrire tra l'altro corsi di perfezionamento, conferenze e attività sportive.

La direzione del penitenziario può obbligare i detenuti a partecipare a singole attività, in particolare a incontri informativi e conferenze regolari o ad altre manifestazioni.

Le attività ricreative sono disciplinate da direttive particolari.

### **Biblioteca**

#### **Art. 33**

Il penitenziario dispone di una biblioteca. Il detenuto può prendere in prestito materiale informativo o di lettura. I dettagli sono disciplinati in un promemoria.

## VIII. ASSISTENZA SANITARIA

### **Promozione della salute**

#### **Art. 34**

Il penitenziario promuove il lavoro di prevenzione, ad esempio nei settori HIV/AIDS, epatite, droghe, alcol, nicotina o alimentazione. Svolge in particolare manifestazioni e consegna materiale informativo. Su richiesta può essere organizzata una consulenza individuale.

### **Igiene del corpo**

#### **Art. 35**

Al detenuto viene data la possibilità di fare la doccia almeno due volte alla settimana, se concesso dall'organizzazione del penitenziario.

## **Assistenza medica**

### **Art. 36**

L'assistenza medica avviene tramite il medico del penitenziario e se necessario da parte del Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni.

Il medico del penitenziario riceve settimanalmente durante l'orario di visita nel penitenziario. In casi di emergenza l'assistenza medica immediata è garantita.

All'entrata e all'uscita il detenuto viene visitato dal medico del penitenziario. All'entrata va compilato un questionario medico che deve fornire informazioni soprattutto sulle malattie e sugli incidenti precedenti, nonché sullo stato di salute attuale. Il questionario serve anche a garantire, se necessario, il contatto con il medico di famiglia o con un ospedale.

Su istruzione del medico del penitenziario o del Servizio medico-legale, i detenuti con problemi di dipendenza possono essere sottoposti a un trattamento sostitutivo.

## **Ricovero in ospedale e in clinica**

### **Art. 37**

In merito al ricovero in un ospedale o in una clinica decide l'autorità collocante su proposta del penitenziario. In caso di urgenza, la direzione del penitenziario può far eseguire il collocamento su richiesta del medico del penitenziario. L'autorità collocante viene informata appena possibile.

Se l'autorità collocante non interrompe l'esecuzione della pena, durante il ricovero in ospedale il detenuto sottostà al penitenziario e deve rispettare le disposizioni del penitenziario e del personale della clinica.

## **Dentista**

### **Art. 38**

Le cure dentarie vengono effettuate se sono improrogabili e necessarie. Le altre cure dentarie possono essere effettuate se il finanziamento è assicurato. Le cure vengono effettuate da un dentista designato dal penitenziario.

Il detenuto deve coprire personalmente i costi delle cure dentarie. Se egli non ne ha i mezzi, il Servizio sociale richiede una garanzia di assunzione delle spese all'Ufficio del servizio sociale competente o all'autorità collocante.

## **Obbligo di notifica in caso di infortunio e malattia**

### **Art. 39**

Ogni infortunio deve essere notificato senza indugio al superiore competente e all'amministrazione del penitenziario. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica può comportare la riduzione o la soppressione di prestazioni assicurative.

Chi si ammala o subisce un infortunio durante l'uscita o il congedo e necessita di aiuto medico deve informare immediatamente il penitenziario.

**Atti****Art. 40**

Le cartelle cliniche dei detenuti e i documenti medici dei medici del penitenziario vengono conservati almeno dieci anni. I medici del penitenziario garantiscono che persone non autorizzate non possono prendere visione degli atti.

**IX. TRATTAMENTO AMBULATORIALE  
DURANTE L'ESECUZIONE****Contratto terapeutico****Art. 41**

Se il Tribunale ha ordinato un trattamento ambulatoriale durante l'esecuzione, il penitenziario incarica uno specialista di eseguire la misura. Il trattamento ambulatoriale viene effettuato sulla base del contratto terapeutico tra l'autorità collocante e il detenuto, nonché lo specialista. In linea di principio il trattamento si svolge orientandosi al delitto con l'obiettivo di migliorare la prognosi legale del detenuto.

**Rapporto****Art. 42**

Lo specialista redige regolarmente, al più tardi in vista della liberazione del detenuto, un rapporto per l'autorità collocante e l'istituzione d'esecuzione sull'andamento della terapia e sui cambiamenti constatati. Indica quali obiettivi sono stati raggiunti, dove sussistono ancora deficit, come viene valutato il pericolo di recidive o di nuovi reati e se appare necessario e adeguato prolungare il trattamento. In particolare trasmette una comunicazione in caso di avvenimenti straordinari, se il trattamento non ha effetto, se ritiene che sia inutile prolungarlo perché senza speranza di successo o se il trattamento, secondo la sua valutazione, può essere concluso con successo. L'autorità collocante decide sulla soppressione o sulla continuazione del trattamento.

Il detenuto può discutere i problemi legati alla sua permanenza nel penitenziario con i suoi assistenti di riferimento. All'occorrenza possono essere autorizzati colloqui di sostegno con un altro specialista.

**Spese di trattamento****Art. 43**

Le spese di trattamento per misure ambulatoriali ordinate da un tribunale sono a carico del detenuto. Di regola queste spese di trattamento sono riconosciute dalla cassa malati. L'aliquota percentuale va a carico del detenuto.

Per le persone non soggette all'obbligo di assicurazione il penitenziario richiede una garanzia di assunzione delle spese all'Ufficio del servizio sociale competente o all'autorità collocante.

## X. ASSISTENZA E ASSISTENZA SPIRITUALE

### Assistenza spirituale

#### Art. 44

Un assistente spirituale riformato e uno cattolico visitano regolarmente il penitenziario. Organizzano o tengono funzioni religiose e sono a disposizione dei detenuti per colloqui.

Se il detenuto appartiene ad altri orientamenti di fede, su sua richiesta, quando possibile si prende contatto con un rappresentante della sua fede. Le relative visite e funzioni religiose possono avvenire in accordo con la direzione del penitenziario.

### Servizio sociale e di assistenza

#### Art. 45

Il Servizio sociale, insieme al team di assistenza, aiuta a trovare una soluzione a problemi personali, a regolare le relazioni con l'esterno e a prepararsi alla liberazione.

## XI. INTERIORIZZAZIONE DEL REATO E RIPARAZIONE DEI TORTI

### Mezzi

#### Art. 46

L'interiorizzazione del reato e la riparazione dei torti sono componenti del piano d'esecuzione e servono a evitare o a ridurre il pericolo di recidiva.

I colloqui per l'interiorizzazione del reato hanno come contenuto essenziale l'elaborazione dei conflitti, le vie che portano a riconoscere il reato e all'empatia nei confronti delle vittime.

Nell'ambito della pianificazione dell'esecuzione vengono esaminate diverse possibilità d'interiorizzazione del reato e di riparazione dei torti.

## XII. DIVIETI GENERALI

### Violenza

#### Art. 47

Sono vietati vie di fatto, minacce o un comportamento sconveniente nei confronti del personale, di altri detenuti o di terzi. Sono vietati anche i danneggiamenti intenzionali, nonché l'introduzione, la produzione, il possesso e la cessione a terzi di armi, nonché di oggetti simili ad armi o adatti all'uso quali armi pericolose.

**Negozi giuridici****Art. 48**

I negozi giuridici tra detenuti, in particolare l'acquisto, lo scambio, la donazione, il prestito di oggetti e la concessione di prestiti di denaro, sono vietati. Ciò vale anche per i negozi giuridici tra i detenuti e i collaboratori responsabili dell'esecuzione.

**Telefoni cellulari,  
sistemi informatici,  
ricetrasmittenti****Art. 49**

Nel penitenziario sono vietati il possesso e l'utilizzo di apparecchi di comunicazione come telefoni cellulari o ricetrasmittenti, nonché di apparecchi elettrici o elettronici non autorizzati.

**Pornografia /  
rappresentazioni di violenza****Art. 50**

È vietato il possesso di scritti, di registrazioni audio e video e di altri supporti dati od oggetti che riproducono atti sessuali con minori o con animali, oppure escrementi umani o atti di violenza.

**Alcol e droghe****Art. 51**

Sono vietati il possesso e il consumo di alcol e droghe durante l'intera durata della permanenza. Il divieto vale anche in caso di un soggiorno in ospedale o in clinica.

Il detenuto deve rientrare dall'uscita o dal congedo sobrio (0,0 per mille) e senza aver assunto droghe.

Per chiarire la fattispecie in caso di infrazioni alla legge sugli stupefacenti, il penitenziario può fare capo alla polizia.

**Fumo****Art. 52**

È permesso fumare solamente nella cella, a condizione che la porta sia chiusa, e all'aperto (nel cortile interno e in quello esterno).

Nell'interesse di una regolare attività del penitenziario e per motivi di polizia del fuoco e di protezione dal fumo passivo indesiderato, la direzione del penitenziario può limitare o vietare temporaneamente la possibilità di fumare.

**Medicamenti****Art. 53**

Il consumo e il possesso di medicinali non prescritti dal medico del penitenziario sono vietati anche durante le uscite e i congedi.

**Contrabbando****Art. 54**

È vietato introdurre, produrre, possedere e cedere a terzi alcol e droghe, nonché oggetti vietati come materiale pornografico, armi e oggetti simili ad armi, apparecchi di comunicazione privati, nonché apparecchi elettrici o elettronici non autorizzati, come pure introdurre, esportare e cedere a terzi merci come alimentari, medicinali, contanti, altri mezzi di pagamento e articoli per fumatori, aggirando i controlli.

Gli oggetti vietati, nonché le merci e i contanti introdotti clandestinamente vengono sequestrati. Possono essere venduti oppure distrutti. Il ricavo della vendita o i contanti vanno a favore del fondo detenuti del penitenziario.

### XIII. CONTROLLI E MISURE DISCIPLINARI

#### Controlli

#### Art. 55

Il personale può perquisire gli effetti personali o i contenitori e gli alloggi per tutelare l'ordine e la sicurezza del penitenziario.

Al rientro da uscite e congedi e in caso di sospetto di contrabbando si può procedere a un esame corporale. Qualora vi sia il sospetto concreto che il detenuto nasconda oggetti vietati nelle cavità del corpo, può essere ordinata una visita da parte di un medico.

Test alcolemici e dell'urina vengono effettuati in base a condizioni o programmi e come controlli puntuali secondo le istruzioni della direzione del penitenziario. Il detenuto deve sottoporsi ai test alcolemici e dell'urina disposti. I test dell'urina vengono eseguiti sotto sorveglianza visiva. Il rifiuto viene considerato equivalente a un risultato positivo. Se l'esame dà un risultato positivo, il detenuto è tenuto a pagare le spese dell'esame.

#### Regime disciplinare

#### Art. 56

Violazioni delle prescrizioni concernenti l'esecuzione, del regolamento interno o di altri regolamenti del penitenziario vengono punite secondo gli art. 37 segg. della legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni (LEG; CSC 350.500) e gli art. 102 segg. dell'ordinanza sull'esecuzione giudiziaria (OEG; CSC 350.510). È fatto salvo un perseguimento penale. La direzione del penitenziario esercita il potere disciplinare.

### XIV. CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

#### In generale

#### Art. 57

I contatti con persone al di fuori del penitenziario vengono curati per corrispondenza e telefonicamente, nonché nell'ambito di visite, uscite e congedi.

#### Lettere

#### Art. 58

Lettere e supporti dati elettronici vengono controllati a campione. Tutta la posta in uscita deve essere consegnata aperta, non affrancata e provvista del mittente. La corrispondenza con autorità, uffici e avvocati non è sottoposta a un controllo.

In caso di indizi di abuso o di abuso effettivo, il capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni può, su richiesta del direttore dei penitenziari dei Grigioni, limitare, sorvegliare o vietare la corrispondenza postale con autorità, uffici e avvocati.

## **Telefono**

### **Art. 59**

Per telefonate private sono a disposizione diverse postazioni telefoniche. Se si desidera telefonare ad autorità, uffici o avvocati, si può annunciarlo all'amministrazione del penitenziario.

Per motivi di sicurezza, le telefonate possono essere sorvegliate e in caso di abuso possono essere limitate o vietate.

## **Acquisti**

### **Art. 60**

Gli articoli alimentari e da fumatore, nonché gli articoli da toilette possono essere ordinati e ritirati tramite la lista degli acquisti. Le ordinazioni possono essere eseguite unicamente se sul conto libero è disponibile denaro a sufficienza e se l'ordinazione è stata autorizzata dalla direzione del penitenziario.

L'offerta si limita a fornitori selezionati.

## **Regali e pacchi**

### **Art. 61**

I regali sono ammessi solo se possono essere facilmente controllati, non compromettono la sicurezza e l'ordine del penitenziario e non contengono oggetti e generi voluttuari vietati. Non è consentito consegnare alcol, droghe e medicinali, che vengono sequestrati. Con il denaro consegnato in contanti si procede analogamente a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento interno.

Sono ammessi al massimo quattro regali all'anno. La direzione del penitenziario emana una direttiva sulle date di consegna, l'entità e la composizione dei regali. I pacchi vengono controllati prima della consegna.

Gli invii in entrata (anche gli invii contro rimborso) che non sono stati autorizzati vengono rispediti a spese del detenuto oppure utilizzati.

I regali non ammessi vengono utilizzati dopo aver informato il detenuto.

## **Giornali, riviste**

### **Art. 62**

Se dispongono di denaro sufficiente sul proprio conto libero, i detenuti possono abbonarsi a giornali e riviste liberamente in commercio.

Dopo la liberazione dalla detenzione, i giornali e le riviste a cui il detenuto è abbonato non gli vengono inoltrati. I detenuti sono responsabili per il cambiamento d'indirizzo.

## Visite

### Art. 63

È possibile ricevere visite una volta alla settimana, ad eccezione dei fine settimana e dei giorni festivi nazionali. Tutte le visite vanno annunciate con almeno 3 giorni di anticipo (le prime visite per iscritto). L'annuncio deve contenere il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del visitatore. Deve essere inoltrato all'ufficio designato dalla direzione del penitenziario. Visite non annunciate non vengono ammesse.

Di principio si possono ricevere insieme due visitatori adulti e al massimo due bambini. La direzione del penitenziario può autorizzare eccezioni, nonché limitare o estendere la durata della visita. Di regola la visita dura un'ora.

Se durante una visita il comportamento del detenuto o quello del visitatore è contrario alla decenza o al buon costume, o in caso di sospetto di consegna di oggetti non ammessi, il personale di sorveglianza può interrompere la visita e procedere a un esame corporale superficiale del visitatore, oppure adottare altre misure adeguate. I visitatori che violano in modo grave le prescrizioni del regolamento delle visite possono essere esclusi da altre visite.

Le visite di membri delle autorità, di membri di uffici, nonché di avvocati si tengono nel penitenziario e non vengono dedotte dal contingente delle visite. Qualora vi sia il sospetto concreto di abuso o di minaccia della sicurezza, il capo dell'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni può, su richiesta del direttore dei penitenziari dei Grigioni, limitare o vietare il contatto.

## Uscite e congedi

### 1. In generale

### Art. 64

Nei limiti delle direttive della Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene, il penitenziario può autorizzare al detenuto uscite e congedi, se l'autorità collocante ha delegato questa competenza al penitenziario. Per uscite e congedi, che rientrano nella competenza del penitenziario, il detenuto deve inoltrare una domanda al più tardi 20 giorni prima della data desiderata per l'uscita o il congedo. L'autorizzazione può essere vincolata a istruzioni e condizioni sulle modalità di uscita e ritorno del detenuto, sull'accompagnamento, sul comportamento, sul rispetto di un programma, sul luogo di soggiorno, sull'utilizzo di un veicolo a motore. Le uscite e i congedi possono essere spostati o limitati per ragioni d'esercizio.

Se un interesse degno di tutela superiore lo giustifica, su domanda scritta terzi possono essere informati in merito a un'uscita o un congedo.

Nei casi in cui l'autorità collocante si è riservata la competenza relativa alla concessione di congedi e uscite, la direzione del penitenziario trasmette la domanda alla rispettiva autorità collocante per la decisione. Di regola, il tempo di evasione per la prima richiesta è di tre mesi.

I congedi sono consentiti unicamente se il comportamento del detenuto non lo impedisce e se non vi è il pericolo che egli evada o commetta altri reati, nonché se vi è motivo di presumere che il congedo si svolgerà correttamente e secondo le condizioni e gli oneri stabiliti.

Le uscite e i congedi non possono essere trascorsi all'estero.

Per i detenuti condannati all'espiazione anticipata della pena le direttive sul congedo valgono a condizione che l'autorità penale o collocante competente dia il suo consenso a un congedo.

## **2. Uscite**

### **Art. 65**

Le uscite sono ammesse eccezionalmente solo quale parte integrante di programmi terapeutici.

## **3. Congedo specifico**

### **Art. 66**

Il congedo specifico può essere concesso per il disbrigo di faccende urgenti, improrogabili, personali, d'affari o giuridiche, per le quali la presenza del detenuto al di fuori del penitenziario è indispensabile.

La durata del congedo specifico dipende dallo scopo dello stesso e viene fissata caso per caso. La durata massima complessiva è di 16 ore e viene concessa solo senza pernottamento.

## **4. Congedo relazionale**

### **Art. 67**

I congedi relazionali servono alla creazione, al mantenimento, alla cura delle relazioni personali e familiari, se queste sono utili e necessarie alla reintegrazione sociale del detenuto. Fanno parte del piano d'esecuzione.

I detenuti hanno diritto al congedo al più presto dopo aver scontato un terzo della pena, al più tardi però dopo sei anni, se la permanenza nel penitenziario Sennhof dura da almeno 3 mesi.

A partire dal momento in cui vige il diritto al congedo, nel primo anno possono essere concesse 28 ore per mese scontato (totale 14 giorni), in seguito 32 ore per mese scontato (totale 16 giorni).

## **5. Foglio di congedo**

### **Art. 68**

Durante uscite e congedi, al detenuto non vengono consegnati i documenti di legittimazione depositati. In casi motivati l'autorità collocante può autorizzare eccezioni.

Il detenuto riceve un foglio di congedo che fornisce informazioni sullo scopo e sul periodo di assenza dal penitenziario.

## **XV. LIBERAZIONE**

### **Liberazione condizionale**

#### **Art. 69**

La liberazione condizionale si conforma all'art. 86 del Codice penale svizzero. La liberazione condizionale viene esaminata su domanda del condannato con sentenza definitiva oppure d'ufficio.

Per tempo prima della possibile data della liberazione del condannato, la direzione del penitenziario informa quest'ultimo sulla possibilità di

presentare una domanda di liberazione condizionale all'autorità collocante.

Il Servizio di assistenza e di sicurezza, nonché il Servizio sociale redigono un rapporto d'esecuzione in base a quanto discusso nelle sedute d'esecuzione. Tramite la direzione del penitenziario, lo trasmettono, unitamente alla domanda del detenuto, all'autorità collocante, e in caso di relativa raccomandazione anche al Servizio di assistenza riabilitativa, al più tardi sei settimane prima della possibile data della liberazione.

**Documento attestante  
l'avvenuta esecuzione**

**Art. 70**

Il detenuto riceve un'attestato relativo all'esecuzione della pena, recante la data di entrata e di uscita.

**XVI. ENTRATA IN VIGORE**

**Entrata in vigore**

**Art. 71**

Il presente regolamento interno entra in vigore il 01.11.2010.

Il regolamento interno del 01.01.2009, riveduto il 01.04.2010, è abrogato.

Coira,

**Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei Grigioni**

Penitenziario Sennhof:

Eduard Caprez, direttore

**Ufficio per l'esecuzione giudiziaria dei  
Grgioni**

Il capoufficio:

lic. iur. Walter Schlegel

*Approvato il:* .....

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA,  
SICUREZZA E SANITÀ  
DEI GRIGIONI

.....  
lic. iur. Barbara Janom Steiner, Regierungsrätin

Approvato dalla Commissione della Svizzera orientale per l'esecuzione delle pene il  
.....